

**Civile Decr. Sez. 5 Num. 29979 Anno 2025**

**Presidente:**

**Relatore:**

**Data pubblicazione: 13/11/2025**

**DECRETO**

sul ricorso iscritto al n. 22099/2021 R.G. proposto da:

CECI ANTONELLO, CECI MARIO, CECI SALVATORE, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato FIORAMANTE GIUSEPPE (FRMGPP64S24D086L)

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende

-controricorrente-

nonché contro

CURATELA FALLIMENTO ESPERIA SRL UNIPERSONALE

-intimata-

avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CATANZARO n.549/2021 depositata il 22/02/2021

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che – a norma dell'art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. – deve provvedersi a dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell'art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all'esito del giudizio, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti.

**P.Q.M.**

Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese.

Così deciso in Roma, il 07/11/2025

SALEMME ANDREA ANTONIO